

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

25 MAGGIO 2018 PIENA E DIRETTA APPLICAZIONE IN TUTTI I PAESI DELLA UE

Il Regolamento Europeo 2016/679 **si applicherà in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018, termine entro il quale occorrerà adeguarsi alla nuova normativa sulla privacy.**

Ricordiamo che i regolamenti UE **sono immediatamente esecutivi**, non richiedendo la necessità di recepimento da parte degli Stati membri.

NOVITA': Il Regolamento rivoluziona l'approccio alla protezione dei dati personali, introducendo UN **REGIME DI ACCOUNTABILITY**.

Cosa significa *accountability*?

Responsabilizzare.

Responsabilizzare il titolare di un trattamento dati che non è più mero esecutore di un elenco di misure previste da una norma, ma diviene **responsabile delle misure operative e tecniche che riterrà opportune**.

L'obiettivo di ogni titolare e responsabile al trattamento dei dati, sarà non solo quello di essere responsabile delle scelte di mezzi, procedure, finalità, ecc. in materia di trattamento dei dati, ma anche essere in grado di "dare conto" delle valutazioni svolte alla base delle scelte poi operate.

L'art. 5 del Regolamento individua i principi applicabili al trattamento dei dati personali, quali quelli di *liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza*.

Il comma II dell'art. 5 stabilisce poi che, oltre a dover garantire il rispetto dei suddetti principi, il Titolare deve essere in grado di "comprovarlo": ciò costituisce l'essenza del principio di "accountability", in quanto tale soggetto ha l'onere di porre in essere una serie di adempimenti (ad esempio, la mappatura delle operazioni di trattamento mediante la creazione di un apposito registro), che rendano i principi posti dalla nuova disciplina dati verificabili nei fatti e non più soltanto obblighi giuridici esistenti.

Il concetto di "accountability" è ulteriormente delineato dall'art. 24 del Regolamento, il quale prevede che il Titolare del trattamento debba mettere in atto (nonché riesaminare ed aggiornare) adeguate misure tecniche ed organizzative, per garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina. Le misure da adottare vanno valutate di volta in volta, tenendo in considerazione una serie di elementi tra cui la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, nonché i rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Ciò comporta che **ogni soggetto dovrà autonomamente scegliere come ed in che misura mettere in sicurezza i trattamenti** (es. quali antivirus usare, quali sistemi di salvataggio dei dati prevedere, ecc.)

Da un lato, il Regolamento lascia maggiore discrezionalità al Titolare del trattamento nel decidere attraverso quali modalità tutelare i dati, d'altro lato, però, tale maggiore libertà è accompagnata dall'onere in capo a tale

soggetto di dimostrare le motivazioni che hanno portato all'adozione di una determinata decisione, oltre che di documentare le scelte effettuate.

PAROLE CHIAVE

DATO PERSONALE

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche (*come uno studente o un professore*) identificate o che possono essere comunque identificate tramite ulteriori dati, quali un numero o un codice identificativo (ad esempio il "codice studente")

Sono, tra gli altri, dati personali: il nome, il cognome, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale, la fotografia di una persona

DATO SENSIBILE

Qualunque dato che può rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale.

TRATTAMENTO

Qualsiasi operazione (raccolta, archiviazione, utilizzo, consultazione, aggiornamento, cancellazione) che può essere effettuata utilizzando i dati personali delle persone.

CONSENSO

La libera manifestazione di volontà dell'interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, del quale è stato preventivamente informato da chi ha un potere decisionale sul trattamento (titolare)

INFORMATIVA

Contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all'interessato per chiarire, in particolare, se quest'ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l'ambito di circolazione dei dati e in che modo si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

COMUNICAZIONE

Far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato, il responsabile o l'incaricato), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione.

DIFFUSIONE

L'atto di divulgare dati personali al pubblico o, comunque, a un numero indeterminato di soggetti in qualunque forma (ad esempio pubblicandoli su internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

MISURE DI SICUREZZA

Sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire:

- Che i dati non vadano distrutti o persi
- Che solo le persone autorizzate possano accedervi
- Che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati sono stati raccolti.

Il titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati è conforme al regolamento.

RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

L'autorità di controllo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale

RICORSO GIURISIDIZIONALE NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora l'autorità di controllo che sia competente non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto.

Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

RICORSO GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DEL TITOLARE O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

I SOGGETTI COINVOLTI

L'INTERESSATO

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali (ad esempio lo studente o il professore)

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati ivi compreso il profilo della sicurezza. (il Miur o l'istituto scolastico)

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti (*previa formale designazione*) dal titolare al trattamento dei dati.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO – DAT PROTECTION OFFICER

In base al Regolamento, **alcuni titolari e responsabili del trattamento sono tenuti a nominare un responsabile della protezione dei dati personali - DPO - in via obbligatoria.**

Ciò vale per **tutte le autorità pubbliche e tutti i soggetti pubblici**, indipendentemente dai dati oggetto di trattamento, e per altri soggetti che, come attività principale, effettuino un monitoraggio regolare e su larga scala delle persone fisiche ovvero trattino su larga scala categorie particolari di dati personali (dati sensibili).

- DESIGNAZIONE DI UN UNICO DPO PER PIÙ ORGANISMI

L'articolo 37, paragrafo 2 del Regolamento, consente a un gruppo di entità giuridiche di **nominare un unico DPO, interno o esterno, a condizione che sia “facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento”.**

Il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del DPO in quanto punto di contatto per gli interessati, l'autorità di controllo e i soggetti interni all'organismo o all'ente, visto che uno dei compiti del DPO consiste

nell' *“informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento”*.

Ai sensi dell'articolo 37, terzo paragrafo del Regolamento, è **pertanto ammessa la designazione di un unico DPO per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.**

Poiché il DPO è chiamato a una molteplicità di funzioni, il titolare o il responsabile deve assicurarsi che un unico DPO, se necessario supportato da un team di collaboratori, sia in grado di adempiere in modo efficiente a tali funzioni anche se designato da una molteplicità di autorità e organismi pubblici.

NB. RISPETTO A QUESTO ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO SIAMO IN ATTESA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MIUR

- COMPITI DEL DPO

Il responsabile della protezione dei dati personali è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- Informare e fornire consulenza al Titolare e al Responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni sulla protezione dei dati.
- Sorvegliare l'osservanza del Regolamento e delle altre normative sulla protezione dei dati
- Formare il personale
- Cooperare e collaborare con l'Autorità di controllo

E' inoltre un diritto degli interessati contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati.

L'INCARICATO/ AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO

Il dipendente (un professore, un componente di segreteria, etc.) che per conto del titolare del trattamento dei dati **elabora o utilizza materialmente i dati** personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo (e/o dal responsabile, se designato).